

# SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

X legislatura

N. 30

8 maggio 2015

## PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI MARCHETTI Daniele,  
FABBRI

**INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 21 DICEMBRE 2012, N. 15 "NORME IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI"**

Oggetto assembleare n. 582

## Relazione

Il progetto di legge propone integrazioni alla Legge Regionale 21 dicembre 2012 n.15 "Norme in materia di tributi regionali". Il progetto di legge trova ispirazione da simili iniziative legislative avanzate e approvate in altre regioni italiane. Esso prevede l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale per tre annualità consecutive per le autovetture private di categoria M1 alimentate a gas propano liquido o metano.

L'unico articolo del progetto di legge inserisce due commi all'articolo 7 della Legge. Il comma 5 definisce la durata dell'esenzione e la classe di vetture sulla quale è introdotta.

Il comma 6 definisce la decorrenza dell'esenzione in virtù del dell'acquisto, del collaudo dell'impianto e del termine ordinario per il pagamento della tassa.

**PROGETTO DI LEGGE**

## Articolo 1

All'articolo 7 sono inseriti i seguenti commi:

"5. Sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale, per tre annualità, gli autoveicoli appartenenti alla categoria M1 sui quali:

- a) al momento della prima immatricolazione è installato un sistema di alimentazione a gpl o metano;
- b) successivamente alla prima immatricolazione è installato un sistema di alimentazione a gpl o metano.

6. Le tre annualità di cui al comma 5 decorrono:

- a) dal periodo d'imposta nel quale avviene l'acquisto di un'autovettura alla prima immatricolazione sulla quale è già installato e collaudato un sistema di alimentazione a gpl o metano;
- b) dal periodo d'imposta seguente a quello durante il quale avviene il collaudo, qualora il medesimo sia effettuato oltre la scadenza del termine ordinario per il pagamento della tassa automobilistica;
- c) dal periodo d'imposta nel quale avviene il collaudo, qualora il medesimo sia effettuato entro la scadenza del termine ordinario per il pagamento della tassa automobilistica."